

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

15° anno n. L 91

18 aprile 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 766/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazioni dei vini da pasto durante il periodo 24 aprile 1972 — 27 maggio 1972	1
Regolamento (CEE) n. 767/72 della Commissione, del 17 aprile 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	3
Regolamento (CEE) n. 768/72 della Commissione, del 17 aprile 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	5
Regolamento (CEE) n. 769/72 della Commissione, del 17 aprile 1972, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	7
Regolamento (CEE) n. 770/72 della Commissione, del 17 aprile 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	8
Regolamento (CEE) n. 771/72 della Commissione, del 17 aprile 1972, relativo alle modalità di applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da pasto nel periodo dal 24 aprile 1972 al 27 maggio 1972	9
Regolamento (CEE) n. 772/72 della Commissione, del 17 aprile 1972, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	11

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

72/156/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 21 marzo 1972, per la regolazione dei flussi finanziari internazionali e la neutralizzazione dei loro effetti indesiderabili sulla liquidità interna	13
---	----

Sommario (seguito)

Commissione

72/157/CEE :

Parere della Commissione, del 17 marzo 1972, indirizzato al governo della Repubblica francese in merito ad un progetto di modifica del codice della strada in relazione con talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo dei trasporti su strada 15

72/158/CEE :

Decisione della Commissione, del 28 marzo 1972, che modifica la decisione del 12 novembre 1971 relativa ad una gara per l'esportazione di 125 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco. 16

AVVISO AI LETTORI

Si informano i lettori che

gli atti relativi all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle Comunità europee

sono stati pubblicati in un'edizione speciale della Gazzetta ufficiale n. L 73 del 27 marzo 1972 non solo nelle lingue ufficiali delle Comunità europee, *ma anche nelle lingue danese, irlandese, norvegese e inglese*; tali edizioni sono disponibili presso gli uffici di vendita nazionali al prezzo di 175 FB (2 200 lire) la copia.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 766/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto durante il periodo 24 aprile 1972 — 27 maggio 1972

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che, qualora la sola concessione degli aiuti al magazzinaggio privato per i vini da pasto rischi di essere inefficace per ottenere un risanamento dei corsi, si può decidere di ricorrere ad operazioni di distillazione ;

considerando che dall'inizio della campagna 1971/1972 vengono concessi aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto per i vini dei tipi R I, R II ed A I e che i corsi di tali vini continuano ad essere inferiori ai prezzi limite per l'intervento ;

considerando che la possibilità di concludere tra il 27 dicembre 1971 ed il 15 febbraio 1972 contratti di magazzinaggio di 9 mesi per gli stessi tipi di vino non ha provocato un netto risanamento dei corsi ;

considerando che l'abbondante raccolto del 1970/1971 ha creato disponibilità che all'inizio della campagna viticola 1971/1972 superano notevolmente il fabbisogno normale ;

considerando che sussistono le condizioni per procedere ad un'operazione di distillazione ;

considerando che è necessario precisarne le condizioni ; che, in particolare, il prezzo dei vini destinati

ad essere distillati non deve costituire un incentivo alla produzione di vini principalmente destinati alla distillazione, pur dovendo essere sufficientemente interessante per rendere efficace l'operazione ;

considerando che, per limitare l'incidenza della misura, occorre ridurre la durata ; che è altresì necessario assicurarsi un mezzo per mettere fine a tali operazioni di distillazione, qualora i corsi dei sopraccitati vini da pasto risalga al di sopra dei prezzi limite per l'intervento ;

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non consentono una commercializzazione in condizioni normali dei prodotti ottenuti da tale distillazione ; che è quindi necessario che sia versato un aiuto e ne sia determinato l'importo, tenuto conto delle spese normali, ad un livello tale da rendere possibile la commercializzazione dei prodotti ottenuti ;

considerando che è necessario che in ciascuno Stato membro interessato un organismo sia incaricato dell'applicazione delle disposizioni in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La distillazione dei vini da pasto è ammessa nei limiti delle condizioni fissate dal presente regolamento.

Articolo 2

1. I produttori che desiderano far distillare tutta o parte della loro produzione di vini da pasto stipulano con i distillatori da essi scelti, eventualmente per il tramite dell'organismo d'intervento, dei contratti di consegna di vini da pasto.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 1.

2. Tali contratti comprendono :

- a) l'acquisto da parte del distillatore della quantità di vino da pasto indicata nel contratto ;
- b) l'obbligo per il distillatore di distillare tale vino e di pagarlo almeno al prezzo di cui all'articolo 3.

3. Nei contratti sono indicati :

- a) la quantità, il colore, la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da pasto da distillare,
- b) il nome e l'indirizzo del produttore,
- c) il luogo in cui il vino è immagazzinato,
- d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria,
- e) l'indirizzo della distilleria.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo d'acquisto dei vini da pasto destinati alla distillazione è fissato a 1,10 unità di conto per grado ed ettolitro.

2. Il prezzo indicato si applica a merce nuda, franco azienda del produttore.

Articolo 4

1. Le operazioni di distillazione non possono aver luogo anteriormente al 24 aprile 1972 né dopo il 27 maggio 1972.

2. Tuttavia, si può decidere di anticipare la data di conclusione delle operazioni di distillazione, soprattutto nel caso che i prezzi medi di tutti i tipi di vino da pasto in tutti i centri di commercializzazione siano ad un livello superiore ai rispettivi prezzi limite per l'intervento per due settimane consecutive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

Articolo 5

I prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini da pasto possono avere la seguente graduazione :

- 86° e più
- ovvero 85° e meno

con un margine di tolleranza di 0,4° in meno o in più.

Articolo 6

1. Per ciascun ettolitro di vino distillato, viene versato un aiuto da parte dell'organismo d'intervento.

2. L'ammontare dell'aiuto è fissato a :

- 0,52 unità di conto per grado ed ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 5, primo trattino.
- 0,43 unità di conto per grado ed ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 5, secondo trattino.

3. L'aiuto può essere versato soltanto su presentazione dei contratti di cui all'articolo 2 e previa esibizione di prove da cui risulti che la distillazione è stata effettuata durante il periodo in cui essa è autorizzata in conformità dell'articolo 4.

Articolo 7

1. Gli Stati membri designano un organismo d'intervento incaricato dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

2. È competente l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la distillazione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 24 aprile 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

REGOLAMENTO (CEE) N. 767/72 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1972

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 aprile 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	59,74
10.01 B	Frumento duro	64,79 ⁽¹⁾⁽⁵⁾
10.02	Segala	53,66 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	47,87
10.04	Avena	46,75
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	42,52 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
10.05 B	Granturco altro	42,52 ⁽³⁾⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	4,63
10.07 B	Miglio	25,63
10.07 C	Sorgo	40,85
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	101,12
11.01 B	Farine di segala	85,60
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	109,17
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	108,26

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 768/72 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 1972
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 63.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 aprile 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,70	0,70	0,75
10.01 B	Frumento duro	0	0,90	0,90	1,95
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	1,65
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0,50
10.07 C	Sorgo	0	1,30	1,30	1,30
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,125	0,125	0,134	0,134
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,093	0,093	0,100	0,100
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,294	0,294
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,219	0,219
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,256	0,256

REGOLAMENTO (CEE) N. 769/72 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 1972
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 745/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 88 del 14. 4. 1972, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 aprile 1972 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 770/72 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 1° 7. 1971, pag. 37.

ALLEGATO

		(u.c. / 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	8,69
	II. zucchero greggio	7,48 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	8,69
	II. zucchero greggio	7,48 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 771/72 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1972

relativo alle modalità di applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da pasto nel periodo dal 24 aprile 1972 al 27 maggio 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 35,

considerando che il regolamento (CEE) n. 766/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto nel periodo dal 24 aprile al 27 maggio 1972 ⁽³⁾, ha ammesso, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 816/70 la possibilità per i produttori di vini da pasto di conferire i loro vini alla distillazione ;

considerando che, per sostenere il mercato, è opportuno consentire che vengano sottoposti alla distillazione anche i vini che sono stati oggetto di contratti di magazzinaggio in applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 816/70 ;

considerando che il produttore che a tale scopo pone fine ad un contratto di magazzinaggio deve avvertirne l'organismo d'intervento ;

considerando che occorre prevedere disposizioni che garantiscano l'effettivo pagamento del prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 766/72 ; che è opportuno segnatamente di permettere agli Stati membri di prescrivere una cessione dell'aiuto dal distillatore al produttore come anticipo sul prezzo pattuito per la consegna del vino ;

considerando che gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/72 e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, dei quantitativi di vino da pasto distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 2.

⁽³⁾ Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 1

La conclusione dei contratti di conferimento alla distillazione previsti nel regolamento (CEE) n. 766/72 pone fine ai contratti di magazzinaggio eventualmente stipulati per il vino in causa in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 816/70. Il produttore ne informa senza indugio l'organismo d'intervento.

Articolo 2

Gli Stati membri possono prescrivere che i contratti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/72 devono essere stipulati per tramite dell'organismo d'intervento per garantire il pagamento del prezzo minimo di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

Articolo 3

1. L'aiuto è versato al distillatore.

Tuttavia gli Stati membri possono prescrivere una cessione dell'aiuto al produttore, purché quest'ultimo ottenga un prezzo che, aiuto compreso, sia almeno uguale al prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 766/72.

2. L'aiuto è versato al più tardi 30 giorni dopo la distillazione.

Articolo 4

1. I distillatori inviano all'organismo competente di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/72 al più tardi il 5, 19 e 29 maggio 1972, una copia di tutti i contratti da loro conclusi nel periodo precedente in applicazione dello stesso regolamento, nonché di una nota indicante i quantitativi di vino da pasto da essi distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti da essi ottenuti, facendo distinzione tra quelli di cui all'articolo 5, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 766/72 e quelli di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telex, al più tardi rispettivamente l'8 e il 23 maggio e il 5 giugno 1972 per il periodo precedente, i quantitativi di vino distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti da essi ottenuti, facendo la distinzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Esso è applicabile a decorrere dal 24 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

REGOLAMENTO (CEE) N. 772/72 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1972

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 658/72 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 725/72 ⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 ⁽⁷⁾, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 ⁽⁸⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 658/72, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 79 del 1° 4. 1972, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 85 dell'11. 4. 1972, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 aprile 1972 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (salvo SAMA- PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
07.06 A	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,841 ⁽¹⁾	0,721 ⁽¹⁾
11.01 C	Farina d'orzo ⁽²⁾	8,908	8,408
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo ⁽²⁾	8,908	8,408
11.02 B I a) 1	Cereali mondati (decorticati o filati) d'orzo ⁽²⁾	7,724	7,474
11.02 B I b) 1	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di orzo ⁽²⁾	7,724	7,474
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo ⁽²⁾	12,178	11,678
11.02 D III	Cereali solamente spezzati d'orzo ⁽²⁾	5,014	4,764
11.02 E I a) 1	Cereali schiacciati di orzo ⁽²⁾	5,014	4,764
11.02 E I b) 1	Fiocchi d'orzo ⁽²⁾	9,842	9,342
11.02 F III	Agglomerati (pellets) di orzo ⁽²⁾	8,908	8,408
11.06 A	Farine e semolini denaturati di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune	1,091	0,661
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,214	8,314
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,112	6,212
11.07 B	Malto torrefatto	8,140	7,240

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci n. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci n. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari al 3 % per l'orzo.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1972

per la regolazione dei flussi finanziari internazionali e la neutralizzazione dei loro effetti indesiderabili sulla liquidità interna

(72/156/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 70 e 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che movimenti di capitali di eccezionale portata hanno provocato gravi perturbazioni nella situazione monetaria e nell'evoluzione congiunturale degli Stati membri; che queste perturbazioni possono nuocere alla progressiva attuazione dell'unione economica e monetaria; che il Consiglio nella sua risoluzione del 9 maggio 1971 ha convenuto di deliberare prima del 1° luglio 1971 sull'adozione di provvedimenti adeguati per far fronte a questa situazione;

considerando che, al fine di evitare che si ripetano fenomeni di simile carattere e ampiezza, occorre che gli Stati membri completino gli strumenti di cui dispongono per la regolazione della liquidità interna;

considerando che a tale scopo è indispensabile che vengano adottati fin d'ora dagli Stati membri provvedimenti onde disporre, al momento opportuno, di adeguati strumenti per scoraggiare i movimenti di capitali di portata eccezionale, specie se provenienti da paesi terzi e a questi destinati, e neutralizzare i loro effetti sulla situazione monetaria interna e creare in tal modo le condizioni per un'azione concertata degli Stati membri in questi campi allo scopo di mantenere in buon ordine degli

scambi nell'ambito della Comunità e di garantire la realizzazione dell'unione economica e monetaria;

considerando che i movimenti di capitali di portata eccezionale possono determinare gravi tensioni nei mercati dei cambi degli Stati membri, la cui evoluzione ordinata forma oggetto della politica in materia di tassi di cambio, che ogni Stato membro deve, a norma dell'articolo 107, primo paragrafo, considerare come problema di interesse comune;

considerando che per garantire l'efficacia dei provvedimenti da prendere per impedire i movimenti di capitali di portata eccezionale è necessario estendere ai prestiti e crediti a medio e a lungo termine la regolazione dei prestiti e crediti non connessi con operazioni commerciali o con prestazioni di servizi e concessi da non residenti a residenti; che è pertanto opportuno consentire a tale scopo che si deroghi all'articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato⁽¹⁾, modificata dalla direttiva del 18 dicembre 1962⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché le autorità monetarie abbiano a loro disposizione gli strumenti sottoindicati e possa-

⁽¹⁾ GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 921/60.

⁽²⁾ GU n. 9 del 22. 1. 1963, pag. 62/63.

no, all'occorrenza, metterli in opera immediatamente e senza procedura di autorizzazione :

a) per la regolazione effettiva dei flussi finanziari internazionali :

- regolamentazione degli investimenti sul mercato monetario e della remunerazione dei depositi dei non residenti,
- regolazione dei prestiti e crediti non connessi con operazioni commerciali o prestazioni di servizi e concessi da non residenti a residenti, all'occorrenza in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato ;

b) per la neutralizzazione degli effetti giudicati indesiderabili che i flussi finanziari internazionali esercitano sulla liquidità interna :

- regolazione della posizione esterna netta degli istituti di credito,
- determinazione dei coefficienti delle riserve obbligatorie, specie per gli averi dei non residenti.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2. In caso di bisogno, ciascuno Stato membro impiega, tenendo conto degli interessi degli altri Stati membri, tutti gli strumenti di cui all'articolo 1 o parte di essi. A tale scopo la Commissione, in collegamento con il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle banche centrali, mantiene uno stretto coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri.

3. La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario e del Comitato dei governatori delle banche centrali, tiene informato il Consiglio sulla situazione e sulla sua evoluzione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1972

indirizzato al governo della Repubblica francese in merito ad un progetto di modifica del codice della strada in relazione con talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

(72/157/CEE)

1. Il governo francese, con lettera in data 7 gennaio 1972 della sua rappresentanza permanente, ha sottoposto al parere della Commissione, in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970⁽¹⁾, un progetto concernente due modifiche del codice della strada, e precisamente il nuovo testo dell'articolo R 78 relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo per taluni autoveicoli e l'introduzione di un nuovo articolo R 238-1 che stabilisce le sanzioni applicabili in caso di mancata osservanza degli obblighi imposti dall'articolo R 78 modificato e dai testi successivi.

La lettera precisa che verranno emanati in seguito testi complementari, sotto forma di decreti ministeriali o interministeriali, riguardanti le caratteristiche tecniche particolari, il modo d'utilizzazione e d'esercizio, il campo d'applicazione e il calendario previsto per l'istituzione stessa, i quali saranno comunicati in tempo utile anche alla Commissione per consultazione.

2. La Commissione constata che il progetto relativo alla modifica del codice della strada si inserisce nel quadro dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, il quale dà facoltà a ciascuno Stato membro di imporre, a titolo transitorio, per i veicoli stradali immatricolati nel suo territorio, il montaggio e l'utilizzazione di un apparecchio di controllo conforme ad un modello omologato su scala nazionale.

Le modifiche del codice della strada previste dal progetto comunicato sono compatibili con gli obiettivi perseguiti dal predetto regolamento.

3. Conviene tuttavia osservare che la Commissione potrà prendere una posizione definitiva in merito alle

modifiche predisposte solo nel momento in cui, come annunciato dal governo francese, le saranno trasmessi altri testi concernenti le caratteristiche nei particolari.

È opportuno altresì ricordare che il regolamento (CEE) n. 1463/70 renderà obbligatoria l'utilizzazione dell'apparecchio di controllo previsto nel regolamento medesimo a decorrere dalle date indicate negli articoli 4 e 20, paragrafo 2, mentre saranno scadute, con effetto alle date medesime, le nuove disposizioni previste dal codice della strada. Pertanto, gli apparecchi di controllo montati e utilizzati in applicazione del codice della strada anteriormente al 1° gennaio 1975 e non conformi alle norme stabilite nell'allegato I del regolamento comunitario dovranno essere sostituiti non oltre tale data, qualora si tratti di veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose, o al 1° gennaio 1980, qualora si tratti di altri veicoli. È pertanto necessario che nei testi definitivi delle nuove norme francesi si faccia esplicitamente menzione dei limiti del periodo d'applicazione delle medesime, affinché gli utilizzatori siano perfettamente informati dei nuovi obblighi che ad essi deriveranno nel momento dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1463/70.

Per quanto riguarda l'introduzione di un nuovo articolo R 238-1 relativo alle sanzioni applicabili, tale disposizione non richiama osservazioni particolari.

4. Per tali motivi e fatte salve le considerazioni che precedono, la Commissione esprime parere favorevole.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1972

che modifica la decisione del 12 novembre 1971 relativa ad una gara per l'esportazione di 125 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo di intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/158/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2647/70 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 1 e 7,

considerando che, con la decisione del 12 novembre 1971 ⁽⁵⁾, la Commissione ha deciso l'indizione di una gara permanente per l'esportazione di 125 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco; che la data ultima per il deposito delle offerte è stata fissata al 28 marzo 1972;

considerando che le offerte depositate fino ad ora hanno permesso la vendita di circa 76 000 tonnellate di segala; che per il resto, secondo una informazione della Repubblica federale di Germania, esistono delle possibilità di vendita nei prossimi mesi;

considerando che i presupposti che hanno condotto all'adozione della decisione del 12 novembre 1971

permangono inalterate; che è quindi opportuno prolungare la data prevista per la presentazione delle offerte al 31 maggio 1972, essendo queste ultime prese in considerazione lo stesso in data ultima per delle gare all'esportazione di segala indette in altri Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione della Commissione del 12 novembre 1971 la data del 28 marzo 1972 viene sostituita con quella del 31 maggio 1972.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1972.

*Per la Commissione**Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

(3) GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

(4) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 51.

(5) GU n. L 263 del 29. 11. 1971, pag. 15.

